



Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi

Informazioni nazionali per quanto riguarda il regolamento 2016/1103

Nel giugno 2016, l'Unione europea ha adottato un [Regolamento](#) riguardante gli effetti patrimoniali dei matrimoni internazionali al fine di aiutare le coppie a gestire le loro proprietà su base giornaliera e a dividere in caso di scioglimento o di decesso di uno dei membri della coppia. Il regolamento è stato adottato nell'ambito della procedura di cooperazione rafforzata dei 18 Stati membri dell'Unione europea: Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Finlandia e Cipro. Altri Stati membri UE possono aderire al regolamento in qualsiasi momento (in tal caso il paese dovrà aderire anche al regolamento in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate).

Il regolamento fornirà ai matrimoni internazionali la certezza del diritto e ridurrà i costi del procedimento legale, in quanto le coppie sapranno con chiarezza quale il giudice dello Stato membro dell'UE tratterà questioni relative alle loro proprietà e quale legge nazionale dovrebbe trovare applicazione per risolvere tali questioni. Il regolamento faciliterà anche il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di proprietà adottate in uno Stato membro dell'UE ma di applicazione di un altro Stato membro dell'UE. Giacché il patrimonio di proprietà della coppia deve essere suddiviso in caso di divorzio o decesso, il regolamento agevolerà inoltre l'applicazione delle norme dell'UE in materia di divorzio e di successione transfrontaliere. Il regolamento si applica dal 29 gennaio 2019.

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Ultimo aggiornamento: 12/02/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Belgio

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a\)](#) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\)](#) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

[Articolo 65, paragrafo 1](#) – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Per pronunciarsi sulle richieste di dichiarazione di esecutività: il tribunale di primo grado e più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia.

Per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni emesse su tali domande:

- per presentare opposizione: il tribunale di primo grado e più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia;
- per presentare appello: la Corte d'appello.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La sentenza emessa in appello può essere impugnata solo dinanzi alla Corte di cassazione.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non vi sono altre autorità, secondo i criteri dell'articolo 3, paragrafo 2.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 22/08/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Bulgaria

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a](#) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b](#) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

[Articolo 65, paragrafo 1](#) – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

La domanda di dichiarazione di esecutività di una sentenza o di un altro atto emesso in un altro Stato membro dell'UE va presentata presso l'organo giurisdizionale provinciale (articolo 623, comma primo, del codice di procedura civile).

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La decisione può essere impugnata presso la Corte d'appello di Sofia. Ulteriori ricorsi avverso le decisioni della Corte d'appello di Sofia vanno presentati presso la Corte di cassazione (articolo 623, comma sesto, del codice di procedura civile).

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non applicabile.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 26/08/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Repubblica ceca

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a](#) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b](#) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

[Articolo 65, paragrafo 1](#) – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Nella Repubblica ceca sono i tribunali distrettuali [*okresní soudy*].

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Possano essere svolte solo azioni processuali straordinarie, ossia:

- l'azione per annullamento [*zmatečnosť*];
- l'azione intesa a riaprire il procedimento [*žaloba na obnovu řízení*];
- il riesame di un ricorso [*dovolání*].

Tutte le procedure straordinarie di ricorso elencate devono essere svolte dinanzi all'organo giurisdizionale che ha deciso sulla controversia in primo grado.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Si intendono qui le figure notarili, quali i commissari giudiziali (articolo 162, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 100, primo comma, e l'articolo 103, primo comma, della legge n. 292/2013 sulle procedure giudiziarie speciali).

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 29/08/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Francia

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a\) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50](#)

[Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2](#)

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

I ricorsi di cui all'articolo 44 devono essere presentati al cancelliere capo del *Tribunal de grande instance* (Tribunale civile di primo grado) (ex articolo 509, primo e secondo comma del Codice di procedura civile) nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione o una transazione giudiziaria. Vanno invece presentati al Presidente della Camera dei notai o, in caso di assenza o d'impossibilità a intervenire al suo vice, nel caso in cui il ricorso riguardi un atto autentico.

Il giudice dinanzi al quale vengono presentati i ricorsi ex articolo 49, paragrafo 2, è il presidente del Tribunale civile di primo grado (ex articolo 509, comma 9 del Codice di procedura civile).

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Per impugnare una decisione emessa dal presidente del Tribunale civile di primo grado « in ultima istanza » è necessario presentare ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

I motivi alla base della presentazione di un ricorso in cassazione sono di diversa natura (violazione di legge, eccesso di potere, difetto di competenza, mancanza di una base giuridica, assenza di motivi, decisioni contrastanti, ecc.), ma hanno in comune il fatto che la corte si limiterà ad eseguire una mera valutazione dell'applicazione della legge. La Corte di cassazione verifica ad esempio che nella decisione in esame non sussista violazione delle norme di legge oppure che la decisione non abbia tenuto in considerazione le stesse, ma non si pronuncia nel merito dei fatti.

La Corte di cassazione

5 quai de l'Horloge

75055 Parigi

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 02/09/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Croazia

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a\) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50](#)

[Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2](#)

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Le domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività a norma dell'accordo 44, paragrafo 1, e le impugnazioni avverso le decisioni in merito a tali domande a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, devono essere presentate presso i tribunali municipali.

Gli organi giurisdizionali competenti sono:

tutti i tribunali municipali ai sensi della legge sulle giurisdizioni e le sedi dei tribunali (*Narodne novine* (NN, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n 128/14).

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50](#)

La legge applicabile in Croazia non contempla un meccanismo in virtù del quale, ai fini dell'articolo 50, sia possibile impugnare una decisione relativa a un mezzo di ricorso, vale a dire che non vi sono ulteriori gradi di giudizio.

[Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2](#)

In Croazia i tribunali municipali sono competenti a trattare procedimenti di volontaria giurisdizione e procedimenti relativi all'esecutività ai sensi della legge sugli organi giurisdizionali (NN nn. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Pertanto, a norma della legislazione nazionale applicabile in Croazia, non esistono altre autorità competenti o professionisti dell'ambito giudiziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, aventi competenza in materia di regime patrimoniale fra coniugi, che esercitino le funzioni giudiziarie o agiscano in virtù di una delega di potere da parte di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di questa.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 27/08/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Italia

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a\) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50](#)

[Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2](#)

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

L'autorità giurisdizionale competente a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, è la Corte di Appello.

L'autorità giurisdizionale competente a trattare i ricorsi avverso le decisioni sulle domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, è la Suprema Corte di Cassazione.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata:

- 1) con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, 391-ter c.p.c.;
- 2) con opposizione di terzo ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c.

Avverso la decisione può anche essere presentato ricorso per la correzione, se la sentenza è affetta da errore materiale o di calcolo.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Ai fini dell'art. 3, par. 2, sono autorità giurisdizionali anche:

gli Avvocati, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di negoziazione assistita, ex art. 6 del Decreto Legge n. 132 del 2014 e gli Ufficiali di Stato Civile, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di semplificazione previsto dall'art. 12, Decreto Legge n. 132 del 2014.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 11/02/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Cipro

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a\) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50](#)

[Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2](#)

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Gli organi giurisdizionali aventi competenza per trattare le domande di dichiarazione di esecutività sono i tribunali della famiglia. I ricorsi avverso le decisioni relative a tali domande sono trattati dall'organo giurisdizionale di secondo grado competente in materia (Deferobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

I mezzi di impugnazione della decisione pronunciata in secondo grado sono previsti nella procedura di cui all'articolo 25 della legge sugli organi giurisdizionali, dalla legge n. 14/60 e dall'emissione di un'ordinanza a norma dell'articolo 155 della Costituzione.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non applicabile

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 30/08/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Lussemburgo

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a\)](#) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\)](#) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

[Articolo 65, paragrafo 1](#) – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1;

Presidente del Tribunal d'arrondissement (tribunale distrettuale)

Informazioni di contatto:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tél : 00352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;

Cour d'appel (Corte d'appello), sezione civile

Informazioni di contatto:

Cour d'appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\)](#) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

I mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.

Cour de cassation (Corte di cassazione)

Informazioni di contatto:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 475981-369/373

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

/

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 13/09/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Paesi Bassi

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a\) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50](#)

[Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2](#)

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Domanda di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1: "voorzieningenrechter van de rechtbank" (giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale).

I mezzi di impugnazione avverso una decisione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2: Il tribunale il cui giudice per i provvedimenti provvisori si è pronunciato in merito alla domanda di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Ricorso per cassazione presso il "Hoge Raad" (corte di cassazione).

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non applicabile nei Paesi Bassi.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 03/09/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Austria

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a\)](#) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\)](#) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

[Articolo 65, paragrafo 1](#) – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Competente per le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento è il giudice dell'esecuzione o il *Bezirkgericht* presso cui il convenuto ha domicilio o sede.

Competente per l'impugnazione di una decisione relativa alla domanda di richiesta di esecutività è il *Landesgericht* superiore; l'impugnazione va tuttavia effettuata presso l'organo giurisdizionale di primo grado.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Il ricorso per motivi di diritto alla Corte suprema va depositato presso il tribunale di primo grado.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Austria non esistono altre autorità né operatori della giustizia ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, per quanto attiene alle questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 09/09/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Finlandia

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a\)](#) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\)](#) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

[Articolo 65, paragrafo 1](#) – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Dichiarazione di esecutività:

Tribunale distrettuale

Impugnazione di una decisione del tribunale distrettuale:

Corte d'appello

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Se ammessa, l'impugnazione di una decisione della Corte d'appello è un ricorso in Corte di cassazione (capo 30, articoli 1-3 del codice di procedura giudiziaria).

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Esecutore nominato dal giudice

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 04/09/2019

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Svezia

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera a\) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2](#)

[Articolo 64, paragrafo 1, lettera b\) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50](#)

[Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2](#)

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Tribunale distrettuale Competenza territoriale

Tribunale distrettuale di Nacka (<i>Nacka tingsrätt</i>)	Contea di Stoccolma (<i>Stockholms län</i>)
Tribunale distrettuale di Uppsala	Contea di Uppsala
Tribunale distrettuale di Eskilstuna	Contea di Södermanland
Tribunale distrettuale di Linköping	Contea di Östergötland
Tribunale distrettuale di Jönköping	Contea di Jönköping
Tribunale distrettuale di Växjö	Contea di Kronoberg
Tribunale distrettuale di Kalmar	Contea di Kalmar
Tribunale distrettuale di Gotland	Contea di Gotland
Tribunale distrettuale di Blekinge	Contea di Blekinge
Tribunale distrettuale di Kristianstad	Comuni (<i>kommuner</i>) di Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga e Östra Göinge
Tribunale distrettuale di Malmö	Comuni di Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge e Ystad
Tribunale distrettuale di Halmstad	Contea di Halland
Tribunale distrettuale di Göteborg	Comuni di Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla e Öckerö
Tribunale distrettuale di Vänersborg	Comuni di Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg e Åmål
Tribunale distrettuale di Skaraborg	Comuni di Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda e Vara
Tribunale distrettuale di Värmland	Contea di Värmland
Tribunale distrettuale di Örebro	Contea di Örebro
Tribunale distrettuale di Västmanland	Contea di Västmanland
Tribunale distrettuale di Falu	Contea di Dalarna

Tribunale distrettuale di Gävle	Contea di Gävleborg
Tribunale distrettuale di Ångermanland	Contea di Västernorrland
Tribunale distrettuale di Östersund	Contea di Jämtland
Tribunale distrettuale di Umeå	Contea di Västerbotten
Tribunale distrettuale di Luleå	Contea di Norrbotten

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Impugnazione (*överklagande*) dinanzi alla Corte d'appello (*hövrätt*) o alla Corte suprema (*Högsta domstolen*). L'impugnazione deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la sentenza. L'impugnazione sarà esaminata solo se ammessa dalla Corte d'appello o dalla Corte suprema (*prövningstillstånd*).

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Esecutore (*bodelningsförrättare*)

Amministratore di eredità (*boutredningsman*)

Nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento o assistenza, l'autorità per l'esecuzione forzata (*Kronofogdemyndigheten*)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 12/09/2019